

# Città di Bollate



## **REGOLAMENTO** **per il conferimento di incarichi** **di patrocinio legale a professionisti** **esterni all'Amministrazione comunale**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n.127 del 17/09/2019

## **Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Amministrazione comunale.**

### **Art. 1 OGGETTO**

**1.** Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità le modalità e i criteri per il conferimento a professionisti esterni all'Amministrazione comunale dei servizi legali di cui all'art. 17 comma 1 lettera d) del Dlgs. 50/2016.

### **Art.2 ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI**

**1.** È istituito l'elenco degli Avvocati del Comune di Bollate (di seguito Elenco comunale) che contiene un elenco aperto ai professionisti singoli o associati, al quale l'Ente farà riferimento per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art.17 comma 1 lettera d) del Dlgs.50/2016.

**2.** L'Elenco, la cui formazione, aggiornamento e tenuta è curata dalla Segreteria Generale dell'Ente, è unico e suddiviso nelle seguenti 6 sezioni, distinte per tipologia di contenzioso, nelle quali i nominativi dei Professionisti sono iscritti in ordine alfabetico:

- 1) Controversie dinanzi al Giudice di Pace;
- 2) controversie in materia di diritto civile;
- 3) controversie in materia di diritto amministrativo
- 4) Controversie in materia di diritto penale;
- 5) Controversie in materia di diritto tributario;
- 6) Controversie in materia del diritto del lavoro.

**3.** L'iscrizione nell'Elenco comunale avviene su richiesta del Professionista singolo o associato. In via di prima attuazione, l'iscrizione nell'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Elenco sarà soggetto a revisione annuale senza necessità di ulteriore avviso pubblico, mediante l'esame delle istanze pervenute entro il termine del 30 settembre e predisposte utilizzando la modulistica che si trova disponibile in forma permanente sul sito comunale.

**4.** La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, né l'assunzione di alcun obbligo da parte del Comune di Bollate di affidare servizi legali a qualsivoglia titolo ai professionisti iscritti; tale iscrizione costituisce solo mero riferimento per l'individuazione dei professionisti ai quali sarà possibile affidare servizi legali ex art.17 comma 1 lettera d) del Dlgs.50/2016.

### **Art.3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

**1.** I Professionisti interessati, singoli o associati, per potersi iscrivere nell'Elenco devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) regolare iscrizione all'ordine professionale degli avvocati e non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;

- d) eventuale abilitazione al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori;
- e) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art.80 Dlgs.50/2016;
- f) non trovarsi in condizione di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il Comune di Bollate;
- g) non avere contenziosi di qualsiasi natura con il Comune di Bollate;
- h) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrattare con la PA;
- i) essere in regola con gli obblighi di pagamento di imposte e tasse e/o dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- l) non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
- m) essere in possesso della polizza assicurativa per responsabilità professionale.

**2.** Tutti i requisiti per ottenere l'iscrizione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione.

Nel caso di affidamento di servizio legale ex art. 17 comma 1 lettera d) Dlgs.50/2016, i suddetti requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata dell'espletamento dell'incarico.

La perdita anche di uno solo dei suindicati requisiti, comporta la cancellazione dall'Elenco comunale con ogni eventuale conseguenza negativa anche sul mantenimento dei servizi già conferiti.

#### ART.4 ISCRIZIONE NELL'ELENCO COMUNALE

**1.** L'iscrizione nell'Elenco comunale avviene mediante domanda del professionista interessato con l'indicazione delle sezioni (non più di 3) in cui chiede di essere iscritto, seguendo le modalità indicate nell'avviso pubblicato sul sito comunale.

**2.** L'istanza, da presentare esclusivamente compilando il modulo apposito pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

**a-** autocertificazione in ordine ai requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento, alla quale deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità valido;

**b-** curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione. Nel curriculum vanno fornite indicazioni sul tipo di controversie trattate;

**c-** indicazione della partita IVA e/o codice fiscale e dell'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni;

**d-** autorizzazione al trattamento dei dati personali, a norma del Regolamento Privacy EU 2016/679 e del Dlgs.196/2003;

**e-** copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale o dichiarazione dell'impegno a produrre la stessa prima del conferimento dell'incarico.

**f- dichiarazione di impegno a:**

1) rispettare le disposizioni contenute nel presente regolamento, nel vigente Codice di comportamento approvato dal Comune di Bollate, nel PTPC del Comune di Bollate e nel Codice deontologico;

2) non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri servizi legali né incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Bollate o in conflitto con gli interessi del Comune di Bollate per la durata del rapporto instaurato;

3) comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

**3.** Per gli Studi Associati, la documentazione di cui al presente articolo, così come i requisiti di cui al precedente articolo 3, dovranno riferirsi a ciascun associato mentre per gli Studi Professionali solo al rappresentante legale.

**4.** Il Comune si riserva in ogni momento di verificare:

- la veridicità di quanto dichiarato;

- la regolarità contributiva in capo al Professionista.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente verrà escluso dall'elenco ed incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art.76 DPR 445/2000.

#### Art.5 CRITERIO DI SCELTA DEI LEGALI ISCRITTI NELL'ELENCO

**1.** La selezione dall'Elenco comunale dei Professionisti tra cui svolgere una valutazione comparativa ai fini dell'affidamento del servizio legale ex art.17 comma 1 lettera d) Dlgs.50/2016, avviene sulla base dei seguenti criteri:

- esperienza e competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero anche della questione rilevante per la sua soluzione;  
- pregressa proficua collaborazione con il Comune di Bollate in relazione alla medesima questione.

**2.** In ogni caso l'Ente garantisce l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare. In ogni caso non possono essere conferiti più di 2 incarichi per anno solare ad un medesimo professionista/studio associato.

**3.** Agli Avvocati invitati alla procedura comparativa, selezionati in base a quanto indicato nel comma 1 nel numero minimo di 3, saranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso e sarà richiesto di comunicare entro tempi indicati la parcella, predisposta con riferimento ai valori minimi dei parametri forensi di cui al DM 55/2014 e s.m.i.. Gli stessi potranno essere invitati a menzionare significative esperienze attinenti alla causa in questione, mediante invio di un documento integrativo del singolo curriculum, già inviato all'Ente all'atto dell'iscrizione nell'Elenco comunale, che indichi esperienze specifiche attinenti all'oggetto del contenzioso e di un'eventuale sintetica relazione riferita all'affidamento proposto.

**4.** La scelta dell'Avvocato è operata in base alla tipologia di contenzioso, in relazione alla materia oggetto della controversia e tenendo conto della specializzazione, del curriculum trasmesso dai professionisti, valutando i preventivi di spesa ricevuti. L'Ente si riserva la possibilità di affidare il giudizio di appello allo stesso Legale del primo grado qualora il Difensore abbia i requisiti richiesti dalla legge.

**5.** Nella scelta dell'affidatario la componente economica deve costituire elemento selettivo residuale, ferma restando la necessità di vagliare sempre la congruità e l'equità del corrispettivo richiesto, anche tenuto conto delle disposizioni previste dal DM 55/2014, come emendato dal DM 08/03/2018 n. 37.

**6.** Agli Avvocati invitati alla selezione si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione nell'Elenco comunale, come elencate nell'art.4 del presente Regolamento, in particolare con riferimento al permanere dell'assenza di conflitti di interesse per altri incarichi eventualmente svolti.

#### Art.6 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

**1.** La scelta del Professionista è operata nel rispetto dei principi di cui all'art.4 del Dlgs.50/2016, tenendo conto delle specializzazioni, esperienze risultanti dal curriculum/documenti integrativi e relazioni trasmessi dai professionisti iscritti nell'Elenco, valutando i preventivi di spesa ricevuti.

**2.** Il Responsabile apicale competente provvede a predisporre l'atto deliberativo della GC, come previsto dall'art.26 comma 14 dello Statuto comunale, con il quale si autorizza il Sindaco ad agire e/o a resistere in giudizio per l'affidamento del servizio legale ex art.17 Dlgs. 50/2016, dopo aver precedentemente avviato procedura comparativa nei confronti di un numero di avvocati iscritti nella sezione dell'Elenco comunale.

**3.** Non possono essere dati di norma affidamenti congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in

cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, la delibera di incarico, dovrà essere adeguatamente motivata e considerare l'onorario come riferito ad un incarico unico, nei limiti di quanto prevede il DM 55/2010.

**4.** Il conferimento dell'incarico legale deve essere perfezionato con la sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico che disciplinerà il rapporto tra il Comune e il Professionista incaricato.

**5.** Nel disciplinare deve prevedersi che l'Avvocato incaricato si obbliga, tra l'altro, a:

- fornire, nell'ambito dello stesso incarico senza compensi aggiuntivi, un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale per la causa affidata;
- rendere per iscritto un parere al Comune, in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- informare per iscritto il Comune su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto.

**6.** In via del tutto eccezionale, e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama.

Resta salva la facoltà per l'A.C., dandone adeguata motivazione, di affidare incarichi a soggetti non inclusi nell'elenco, ogni volta che l'incarico richieda competenze e specializzazioni che non si riscontrano tra i professionisti iscritti nell'elenco, nonché in caso di contenziosi preesistenti per i quali si consideri più opportuno proseguire con i medesimi professionisti già incaricati per i precedenti gradi di giudizio.

#### Art.7 COMPETENZE ECONOMICHE

**1.** Il compenso spettante al Professionista, determinato secondo i valori minimi dei parametri forensi di cui al DM n.55/2014 (di seguito indicato quale misura tariffaria minima), è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico. Il preventivo deve contenere il costo analitico della prestazione, dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e l'intero importo così determinato, se accettato dall'Ente, dovrà essere impegnato. Resta fermo che il compenso pattuito verrà corrisposto solo per le prestazioni effettivamente svolte.

**2.** Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto preventivato dal Legale, se quanto giudizialmente liquidato sia inferiore. Qualora l'importo liquidato dal giudice sia superiore al preventivo fornito dal Legale incaricato, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente. In tutti questi casi l'Avvocato incaricato cura, per conto e in nome dell'Ente, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata, fino all'emanazione del precetto. Sono a carico dell'Avvocato tutti gli adempimenti per il recupero del credito, mentre spettano all'Ente le relative spese, quali ad esempio il contributo unificato, le spese di notifica, le spese per la registrazione atti e similari.

**3.** In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui al medesimo legale venga conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente in una pluralità di giudizi inerenti la medesima situazione di fatto e di diritto, il compenso verrà computato in maniera unica e onnicomprensiva, applicando gli importi minimi tabellari fissati dalla tariffa professionale forense o quelli ulteriormente ridotti proposti eventualmente dal professionista. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività, sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

**4.** Qualora, per eventi sopravvenuti e non preventivabili, siano necessarie ulteriori attività

professionali che comportino una maggiore spesa, al fine del relativo pagamento, il Professionista incaricato deve darne immediata comunicazione all'Ente, in forma scritta e dettagliatamente motivata. In mancanza di detta richiesta e di espressa accettazione da parte dell'Ente, nessuna maggiore spesa può essere vantata dal Professionista.

**5.** L'anticipazione di somme a titolo di acconto sugli onorari non potrà essere di importo superiore al 30% del totale, oltre alle eventuali spese vive.

Il Professionista, contestualmente all'accettazione, pena l'inefficacia dell'incarico, firma un'apposita convenzione con il Comune di Bollate contenente le condizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti.

Il Servizio competente della controversia razione materiae curerà la trasmissione al Professionista, entro termini congrui, degli atti e documenti necessari per consentire lo studio della controversia e lo svolgimento dell'attività difensiva del Comune.

#### **Art.8 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Il Professionista incaricato è tenuto a:

- partecipare agli incontri e alle riunioni organizzate presso la Sede comunale che riguardino la controversia oggetto dell'incarico affidatogli;
- aggiornare in maniera puntuale e costante l'Ente sullo stato della controversia, allegando la relativa documentazione processuale;
- richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di limitare le spese legali;
- indicare al Comune, in relazione alle questioni delle quali è investito, le soluzioni che garantiscono per l'Ente il raggiungimento degli obiettivi e risultati che quest'ultimo si è prefissato, in termini di maggiore efficacia ed economicità;
- non accettare incarichi, né intraprendere cause contro il Comune di Bollate e che comunque lo pongano in una situazione di incompatibilità, in ossequio a quanto previsto dal Codice Deontologico Forense.

#### **Art.9 REVOCA DELL'INCARICO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

**1.** L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al professionista nei casi seguenti:

- venir meno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione nell'Elenco comunale;
- manifesta negligenza o errori evidenti;
- conflitto di interesse;
- ritardi e comportamenti in contrasto con le previsioni del presente Regolamento e della deontologia professionale;
- mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità;

**2.** Alla revoca si provvede mediante delibera di Giunta comunale su parere motivato del Responsabile del Settore competente sulla controversia razione materiae.

#### **Art.10 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

**1.** La cancellazione dall'Elenco può essere richiesta, con adeguata e circostanziata motivazione scritta da trasmettere al Responsabile della Segreteria Generale, dal Responsabile di Settore interessato nei confronti di quei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere iscritti nell'Elenco comunale o abbiano disatteso agli impegni assunti, di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati e/o siano incorsi in gravi inadempienze giudicate tali dal Comune;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare l'affidamento di un servizio legale ex

art.17 comma 1 lettera d) del Dlgs.50/2016 a seguito della selezione di cui all'art.5 di questo Regolamento.

2. Della cancellazione dall'Elenco comunale viene data comunicazione scritta al Professionista interessato.

#### Art.11 RAPPORTI TRA L'ENTE E I LEGALI INCARICATI

I rapporti con i Legali sono tenuti dal Responsabile del Servizio competente sulla controversia razione materiae.

I Servizi dell'Ente interessati sono tenuti a evadere nei tempi richiesti, come dettati dalle esigenze difensive e dalla natura della controversia, le richieste degli avvocati difensori per l'istruttoria delle pratiche di contenzioso.

#### Art.12 PUBBLICITÀ ELENCO COMUNALE

L'Elenco comunale viene redatto, aggiornato e pubblicato sul sito Web istituzionale dell'Ente a cura della Segreteria Generale dell'Ente.

#### Art. 13 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente regolato dal presente Regolamento e nei successivi atti organizzativi e pattizi cui si rimanda, si applica il Codice Civile, la legge professionale forense, il Codice deontologico forense, la Disciplina dei parametri forensi per la determinazione dei compensi nonché la disciplina vigente in materia di affidamento dei servizi legali ex art. 17 comma 1 lettera d) del Dlgs.50/2016.